



COMUNE DI GRANTORTO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (I.C.I.)**

(Artt. 52 e 59 Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 02/04/2007

INDICE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
Articolo 3	Disposizioni in materia di fabbricati
Articolo 4	Unità immobiliari equiparate ad abitazione principale
Articolo 5	Detrazioni d'imposta
Articolo 6	Disposizioni in materia di aree fabbricabili
Articolo 7	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Articolo 8	Disposizioni in materia di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
Articolo 9	Disposizioni in materia di terreni agricoli
Articolo 10	Disposizioni in materia di versamenti
Articolo 11	Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti e di rateizzazione dei versamenti
Articolo 12	Disposizioni in materia di rimborsi
Articolo 13	Azioni di controllo
Articolo 14	Funzionario responsabile
Articolo 15	Incentivi per il personale addetto all'ufficio tributi
Articolo 16	Norme di rinvio
Articolo 17	Tutela dei dati personali
Articolo 18	Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto –

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita dal D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nell'ambito della potestà regolamentare generale contenuta negli artt. 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta –

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata entro i termini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, stabilendo l'aliquota nelle misure fissate dalla legge, in misura unica o differenziata, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il Comune ha facoltà di ridurre le aliquote oltre ai limiti fissati dalla legge, limitatamente a categorie specifiche debitamente motivate.

Art. 3 – Disposizioni in materia di fabbricati –

1. Alle definizioni introdotte dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, si aggiunge la precisazione che per i fabbricati, agli effetti dell'applicazione delle aliquote, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se iscritte distintamente in catasto, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, ubicati nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero facente parte dello stesso lotto di appartenenza ove è ubicata l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 504/1992.
4. La disposizione prevista al comma 1 si interpreta nel senso che la detrazione per abitazione principale viene portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta per la sola abitazione principale.
5. E' soggetto passivo d'imposta il possessore di fabbricato costruito abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato ricorso avverso la rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio, in deroga all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 la rendita modificata e/o riattribuita con sentenza passata in giudicato ha effetto sin dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari. Il contribuente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi Comunale copia della sentenza in suo possesso.
7. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far data dall'ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedenti a tale data, dal giorno dell'iscrizione catastale del fabbricato, (certificata dalla ricevuta della denuncia di accatastamento al NCEU), o dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili, quali luce, gas, acqua o dalla avvenuta attivazione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, in seguito a denuncia o su accertamento d'ufficio e da ogni altro dato rilevante in possesso degli uffici.

8. Per quanto riguarda la tassazione del fabbricato “non ultimato”, ancorchè iscritto al catasto, si rinvia alle disposizioni in materia di area edificabile.

Art. 4 – Unità immobiliari equiparate ad abitazione principale -

1. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La dimora abituale è attestata dall’acquisizione del certificato di residenza.
2. Sono equiparate alle abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste:
 - a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;
 - b) alloggio regolarmente assegnato dalla azienda territoriale edilizia residenziale;
 - c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
 - d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
3. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali con applicazione della sola aliquota ridotta le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli).

La concessione in uso gratuito si rileva dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dal concedente, ai sensi del DPR. 445/2000, entro i termini della dichiarazione ICI, ovvero entro l’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione, allegandola alla dichiarazione ICI, la quale avrà validità fino a quando non interverranno variazioni alla condizione di concessione in comodato. L’autocertificazione si intende tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
4. L’Ufficio disporrà a campione verifiche e sopralluoghi per accertare i requisiti dichiarati che portano a considerare altre unità immobiliari come abitazioni principali.

Art. 5 - Detrazioni d’imposta -

1. In deroga al comma 1, dell’articolo due del presente regolamento, l’importo della detrazione può essere maggiorato dall’Amministrazione Comunale, nei limiti stabiliti dalla legge per la categoria di cittadini che versa nella seguente situazione di disagio:
 - per le famiglie pluricomponenti con handicappati gravi in casa, condizione da attestare mediante autocertificazione ai sensi del DPR. 445/2000 dalla quale risulti essere in possesso dell’accertamento handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, da presentare in copia all’Ufficio Tributi;
2. Le predette autocertificazioni devono essere allegate alla dichiarazione ICI da presentarsi nell’anno successivo a quello in cui sono sorte le condizioni previste ed avrà validità fino a quando non interverranno variazioni alle condizioni.

Art. 6 – Disposizioni in materia di aree fabbricabili –

1. Per area fabbricabile ai fini urbanistici si intende l’area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi dal momento dell’approvazione dello strumento urbanistico nel Comune durante il periodo di imposta. Il

Comune, su richiesta del contribuente, attesta, in esenzione da diritti, se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992 ed in deroga alle previsioni dell'art. 2, comma 1, del decreto medesimo, indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici, l'area oggetto di effettiva utilizzazione nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge n. 457/1978, è riscritto al NCEU con variazione catastale o è comunque utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo si rileva secondo quanto indicato all'art. 3, comma 6 e 7.
3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale.
4. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal momento dall'esecutività dell'atto di adozione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale, indipendentemente dall'approvazione della Regione.
5. Le aree, pertanto, si dividono in:
 - aree inedificate da urbanizzare e/o urbanizzate;
 - aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione un fabbricato.
6. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
7. Non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità.
8. Ai sensi art. 31, comma 20, Legge n. 289/2002, a seguito attribuzione ad un terreno della natura di area edificabile, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione dello strumento urbanistico, l'Ufficio Tecnico Comunale da comunicazione ai proprietari a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili –

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento adottato ai soli fini della limitazione del potere rettificativo del Funzionario Responsabile dell'imposta, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali valori hanno effetto per l'anno di imposta di adozione del provvedimento stesso e, qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente, sono efficaci anche per gli anni successivi.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza dell'imposta versata a tale titolo.

4. *Abrogato con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 17/04/2008, con decorrenza dall'01/01/2007.*
5. Salvo diversa previsione da progetto, in caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia iscritta al catasto o sia di fatto utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari già autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricato e la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari risultante dal progetto approvato.
6. In caso di costruzione e/o ristrutturazione di un fabbricato in zona E, l'immobile è assoggettato ad ICI come area edificabile, dalla data di rilascio della concessione edilizia alla data di fine lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è iscritto al NCEU o è comunque utilizzato. L'area soggetta ad imposta non è tutta l'estensione agricola necessaria per determinare l'effettiva cubatura edificabile, bensì la superficie delimitata in progetto, come zona interessata alla costruzione compresa l'area di pertinenza.
7. *Abrogato con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 17/04/2008, con decorrenza dall'01/01/2007.*

Art. 8 – Disposizioni in materia di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili –

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione nella misura del 50% dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, i fabbricati debbono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) oggettiva ed assoluta inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), e di fatto non utilizzati;
 - b) assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
 - c) condizioni statiche delle strutture del fabbricato tali da rendere il medesimo non utilizzabile, condizioni non superabili né con interventi di manutenzione ordinaria né con interventi di manutenzione straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 457/1978 e del vigente Regolamento edilizio comunale;
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 1 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili;
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario stabilite con apposita determina da parte del responsabile dell'ufficio tecnico o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della Legge n. 15/1968, prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1, che devono coesistere e che sono:
 - stato di inagibilità o inabitabilità, accertato secondo i criteri sopra determinati;
 - non utilizzo, di fatto, dell'immobile.
4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica a decorrere dalla data di richiesta della perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. In quest'ultimo caso, il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno incaricato.

5. In ogni caso, il contribuente deve comunicare al Comune, nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs. n. 504/1992, la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Art. 9 – Disposizioni in materia di terreni agricoli –

1. Sono considerati terreni agricoli le aree, anche fabbricabili, possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano sui terreni medesimi attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione od all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
2. Il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale che utilizza i terreni nelle forme di cui al comma 1 usufruisce delle agevolazioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 504/1992, purchè risulti iscritto negli appositi elenchi INPS – Sezione Previdenza Agricola (ex SCAU) – dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con obbligo della corrispondente assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. La disposizione di cui al precedente comma 2 ha validità anche per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente Regolamento, con la precisazione che per tali periodi non saranno applicate sanzioni amministrative.
4. Non si considerano agricoli i terreni incolti.
5. Non sono considerati incolti, e quindi risultano soggetti ad imposta, i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

Art. 10 – Disposizioni in materia di versamenti –

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
2. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, ancorché nudo proprietario, anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso. Il contribuente, che ha eseguito i versamenti di cui al presente comma, è tenuto a comunicare al Comune i nominativi dei soggetti d'imposta coinvolti e l'individuazione degli immobili a cui i versamenti si riferiscono. La suddetta comunicazione dovrà essere presentata entro i termini per effettuare il saldo nell'anno di riferimento.
3. La disposizione di cui al comma 2 ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. L'imposta, dovuta ai sensi del comma 1 del presente articolo, deve essere corrisposta mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, secondo le seguenti modalità:
 - versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Grantorto, - Servizio Tesoreria – ICI;
 - mediante versamento diretto presso la tesoreria medesima;
 - altre forme di accredito su conto corrente bancario di Tesoreria Comunale, mediante sistema POS-BANCOMAT, bonifico bancario ed altre forme di pagamento attraverso il sistema bancario e telematico.
5. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante modello F24, nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.

6. Il versamento della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito delle attività di accertamento è da effettuarsi esclusivamente mediante conto corrente postale n. 12470456 intestato al Comune di Grantorto – Servizio Tesoreria – ICI VIOLAZIONI.
7. In caso di versamento effettuato tempestivamente, ma di spettanza di altro Comune, su segnalazione del contribuente si provvede ad effettuare il giroconto al Comune interessato. Parimenti si riterrà validamente effettuato il versamento pervenuto da giroconto di altro Comune a favore del contribuente che ha versato l'imposta dovuta nei termini.
8. Gli uffici comunali provvedono all'invio ai singoli contribuenti di informative e modelli, ai fini di agevolare il pagamento.
9. Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97;
10. Con successivi provvedimenti assunti dal Funzionario Responsabile, previo accordo con la Tesoreria e con la società Poste Italiane Spa, sono stabilite le caratteristiche della distinta per il versamento diretto e del bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione dei dati all'ufficio tributi ai fini dell'attività di controllo.
11. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è soppressa la riscossione dell'imposta a mezzo di versamento al concessionario della riscossione.

Art. 11 – Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti e di rateizzazione dei versamenti –

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Nel caso di decesso del soggetto passivo di imposta, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti alla successiva scadenza del versamento, ovvero:
 - entro il 16 dicembre dell'anno di imposta, qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
 - entro il 16 giugno dell'anno successivo rispetto a quello di imposta, qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.
3. Su richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, attestate dal responsabile dei servizi sociali, il responsabile dell'ufficio tributi può stabilire con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento in quattro rate trimestrali dell'imposta in scadenza, senza applicazione di interessi.
4. La Giunta Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il responsabile dell'ufficio tributi affinché sia stabilito il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di una o più rate dell'imposta in scadenza, senza applicazione d'interessi, per tutta o parte della popolazione, nel caso di calamità naturali di grave entità.
5. Nel caso di accertamento riguardante più anni di imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, dovuti da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a € 1.000,00, su richiesta del contribuente è rateizzata in quattro rate semestrali, debitamente gravate da interessi nella misura di legge.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. Per l'anno 2007 i soggetti, intestatari di unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E, che devono presentare in catasto una revisione della qualifica e della rendita, possono effettuare il versamento riferito alle nuove unità immobiliari entro il 16/12/2007.

Art. 12 – Disposizioni in materia di rimborsi –

1. Il responsabile dell'ufficio tributi dispone il rimborso delle somme versate e non dovute, in presenza di espressa richiesta del contribuente.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della dichiarazione originaria (1993 o successiva) ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura prevista dalla normativa vigente, dalla data dell'istanza di rimborso.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 446/1997, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità deve risultare da atti amministrativi adottati dal Comune e successivamente approvati, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o agli strumenti urbanistici attuativi, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
5. Il rimborso spetta dall'anno in cui l'area è divenuta inedificabile e si stabilisce quale differenza tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto stesso, quale area fabbricabile.
6. La domanda di rimborso deve avvenire entro il termine cinque anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico e nei casi dei vincoli sovraordinati entro cinque anni dalla data dell'accertamento del vincolo.
7. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
 - b) non vi sia alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva sia nella totalità che in parte di essa a prescindere da tutti gli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - c) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale, delle relative varianti o dello strumento urbanistico attuativo;
 - d) le varianti agli strumenti urbanistici generali abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate derivino da provvedimenti approvati definitivamente.
8. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 504/1992.
9. L'ICI pagata per le aree oggetto di variante al PRG adottata dal Comune e non approvata dalla Regione, è rimborsata a decorrere dalla data corrispondente all'esecutività della deliberazione consiliare che ha adottato lo strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili, a condizione che le aree, in questo periodo transitorio, non siano state oggetto di interventi edilizi e che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
10. Il rimborso è disposto a domanda dell'interessato, da produrre entro 5 anni dalla data della pubblicazione sul BUR della decisione regionale.

Art. 13 – Azioni di controllo –

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può disporre azioni di controllo, anche mirate, stabilendo i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali, coinvolgendo, eventualmente, altri servizi comunali.
2. Le azioni di cui al comma 1 possono essere disposte nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti.
3. Nella individuazione delle azioni di controllo, la Giunta Comunale dovrà tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali, nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

Art. 14 – Funzionario responsabile –

1. L'attività gestionale dell'Imposta Comunale sugli Immobili è demandata all'ufficio tributi.
2. La Giunta Comunale nomina all'interno della struttura un funzionario responsabile, al quale competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, appone il visto di esecutività sui ruoli, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.
3. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Art. 15 – Incentivi per il personale addetto all'ufficio tributi –

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 446/1997, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata, secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

Art. 16 – Norme di rinvio –

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17 - Tutela dei dati personali -

1. Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art. 18 – Entrata in vigore –

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.